

Compensazione crediti: operative le modalità per il pagamento dei debiti tributari.

Con l'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 10 febbraio 2011¹ è divenuto pienamente operativo il meccanismo del pagamento del debito a ruolo mediante compensazione, disciplinato dall'art.31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare tale decreto stabilisce che:

- il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo e dei relativi oneri accessori, comprensivi degli aggi e delle spese a favore dell'agente della riscossione, è effettuato dai contribuenti mediante l'esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, attraverso il sistema del versamento unificato di cui all'art. 17 D.Lgs. n.241/1997 (articolo 1);
- i pagamenti vengono effettuati indicando nel modello di versamento la provincia dell'ambito di competenza dell'agente che ha in carico il debito (articolo 2), utilizzando il modello "F24-Accise" e indicando il codice tributo "RUOL" (R.M. 21 febbraio 2011, n.18/E);
- in caso di pagamento parziale il contribuente deve comunicare preventivamente all'agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere secondo le modalità definite dall'agente della riscossione stesso. In assenza di tale comunicazione il pagamento verrà attribuito secondo le modalità previste dall'art. 31 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 602 (articolo 4)
- in caso di pagamento superiore al dovuto, l'agente della riscossione rimborsa l'eccedenza, previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, dopo aver verificato l'effettiva sussistenza del credito utilizzato in compensazione.

¹ Pubblicato nella G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011